**capitolo F lezione 1 par. 1**

**La riforma dell’Ordinamento della Repubblica secondo il disegno di legge Boschi**

Se verrà perfezionato il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dal in più letture dal Parlamento, l’esperienza del bicameralismo perfetto, nel nostro Paese, sarà definitivamente archiviata.

Questo sistema parlamentare (che attualmente è adottato, nel mondo, solo dall’Italia) non aveva mai dato grande prova di efficienza e da molti anni si cercava di inutilmente di cambiarlo. Ora sembra che sia diventato possibile. Se la riforma supererà il referendum confermativo, la Camera dei deputati accentrerà su di se gran parte della funzione legislativa e soprattutto il potere di concedere o revocare la fiducia al Governo. Il Senato sarà eletto dai Consigli regionali, sarà composto solo da 100 membri, e avrà funzioni limitate.

Ma non saranno queste le sole novità che potrebbero essere introdotte. Le norme della Costituzione interessate da modifiche grandi o piccole saranno complessivamente quaranta.

Vediamo allora, in modo più puntuale, come potrebbe cambiare il nostro “Ordinamento della Repubblica”.

**Titolo I**

**IL PARLAMENTO**

***Sezione I***

***Le Camere***

**L’art. 55** mantiene invariato il primo comma: “*Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica*”. Ma, nel testo riformato è aggiunto un secondo comma nel quale è specificato che, solo la Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia la Governo e esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

Il Senato della Repubblica (comma 5) assume una nuova funzione. Esso “ *rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge*”

**L’art. 56** mantiene inalterate le norme sulla composizione della Camera dei deputati e ribadisce che dodici seggi sono riservati alla circoscrizione Estero (che perde la facoltà di eleggere anche sei senatori come in passato).

**L’art. 57** delinea la composizione del nuovo Senato della Repubblica. In esso si legge che i senatori saranno in tutto 100 (al posto degli attuali 315) e non verranno più eletti dal popolo ma dai consigli regionali in conformità delle scelte espresse dagli elettori. Ciò sembra voler dire che quando i cittadini eleggeranno i consigli regionali potranno esprimere una preferenza su quale consigliere vorrebbero che diventasse senatore. Tra i consiglieri indicati dagli elettori il Consiglio regionale eleggerà quelli da inviare al Senato.

Ciascuna Regione potrà eleggere un numero di senatori proporzionale alla popolazione residente. Così, per esempio, la Lombardia avrà sicuramente più senatori della Basilicata. In ogni caso nessun Regione potrà averne meno di 2.

All’interno della quota dei senatori da eleggere, ciascun Consiglio regionale dovrà riservare un seggio al sindaco di una città della Regione.

I senatori eletti dovranno lasciare l’incarico quando decadranno dal ruolo di consiglieri regionali o di sindaci. In questo modo durante una medesima legislatura il Senato verrà più volte parzialmente rinnovato.

Solo i senatori di nomina presidenziale (art. 59) rimarranno in carica per sette anni (e dunque non sanno più “a vita”). Unici senatori a vita rimarranno gli ex Presidenti della Repubblica.

**L’art. 60** conferma che la Camera dei deputati è eletta per cinque anni

**All’art. 64** (che consente a entrambe le Camere di organizzarsi secondo un proprio regolamento) è aggiunto un importante secondo comma: “*I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.* **“**

L’articolo prosegue ribadendo che :

“*Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.*

*Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.*

*I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono*

*I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni***.”**

**L’art. 67** precisa che “*I membri del Parlamento* (quindi sia i deputati che i senatori) *esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato*.” Ciò significa che, come in passato, dopo essere stati eletti essi possono lasciare il proprio gruppo parlamentare se non ne condividono più la politica e possono passare a un altro.

**L’ art. 68** ribadisce che i membri del Parlamento (e quindi anche i Senatori) non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

***Sezione II***

***La formazione delle leggi***

**L’art. 70** elenca in modo analitico le materie nelle quali sopravvive il bicameralismo paritario. Tra le leggi per le quali sarà ancora necessaria la duplice approvazione segnaliamo:

- le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,

- le leggi regolatrici dei referendum popolare,

- le leggi elettorali,

- le leggi concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,

- le leggi che determinano gli organi di governo dei Comuni e delle Città metropolitane

- leggi sulla famiglia

Le altre leggi sono approvate (solo) dalla Camera dei deputati.

La norma aggiunge inoltre che ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, (ma solo su richiesta di un terzo dei suoi componenti) può disporre di esaminarlo.

Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva (ciò significa che la Camera dei deputati può accettare o respingere in via definitiva le proposte senatoriali).

Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

**Art. 71**ribadisce che l’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere (quindi anche ai senatori) e agli organi e enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

**-**Il secondo comma aggiunge che il Senato della Repubblica può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di presentare un disegno di legge alla Camera la quale dovrà esaminarlo e pronunciarsi entro sei mesi

-Il terzo comma ribadisce la possibilità di presentare proposte di legge di iniziativa popolare ma il numero minimo dei proponenti sale da cinquantamila a centocinquantamila.

-Il quarto comma aggiunge che, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum popolari propositivi e d'indirizzo*.

**L’art. 72** precisa che i disegni di legge che devono essere approvati da entrambe le camere (cioè quelli indicati dall’art. 70 c.1) possono iniziare il loro iter dall’una o dall’altra camera, mentre tutti gli altri dovranno ovviamente essere presentati solo alla Camera dei deputati.

In entrambi i casi il disegno di legge viene prima esaminato da una commissione e poi dalla camera che l’approva articolo per articolo e poi con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge è delegato alla Commissione competente per materia.

**-**Il quarto comma introduce una rilevante novità. In esso è stabilito che, escluse le materie per le quali è richiesta la deliberazione di entrambe le camere, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. legge.

**L’art. 73** ribadisce che le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Ma, aggiunge nel secondo comma, le nuove leggi elettorali di Camera e Senato possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale. Viene così introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento (sebbene limitatamente alle leggi elettorali) l’esame preventivo di costituzionalità

Le leggi (prosegue il comma 5) sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

 **L’art. 74** non introduce novità di rilievo al potere di rinvio di una legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, salvo il caso di rinvio di una legge di conversione di un decreto legge. In questo caso il termine per la conversione è differito di 30 giorni.

**L’ art. 75**, che regola il referendum abrogativo, contiene una novità di un certo rilievo. In particolare è stabilito che:

- se la richiesta di referendum è avanzata da cinquecentomila elettori o da cinque consigli regionali, la norma è abrogata solo se ha partecipato alla consultazione più della metà degli aventi diritto al voto e la maggioranza di questi ha votato a favore;

- ma se la richiesta è stata avanzata da più di ottocentomila elettori (questa è la novità introdotta) la norma è abrogata se alla consultazione ha partecipato più della metà dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati e la maggioranza di questi ha votato a favore.

**L’art. 77** regola l’adozione di decreti legislativi e decreti legge da parte del Governo. Per questi ultimi in particolare la norma (dopo aver indicato le materie per le quali è esclusa la regolamentazione mediante decreto legge) stabilisce che il Governo non può ripresentare “decreti non convertiti in legge”. Inoltre il comma 6 stabilisce che le leggi di conversione dei decreti legge non possono introdurvi “*disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto*”.

**L’art. 78** stabilisce che (solo) la Camera dei deputali delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

**L’art. 79** limita alla sola Camera dei deputati la deliberazione di provvedimenti di amnistia e indulto, da approvarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

**L’art. 80** stabilisce che i trattati internazionali sono ratificati dalla Camera dei deputati ma quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea devono essere approvati da entrambe le Camere.

**L’art. 81** ribadisce l’obbligo di mantenere in equilibrio entrate e spese nella predisposizione del bilancio di previsione annuale.

**L’art. 82** conferma la possibilità per la Camera dei deputati di disporre inchieste su materie di pubblico interesse mentre per il Senato limita tale possibilità alle sole materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali

**Titolo II**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**L’art. 83**, nella nuova formulazione, stabilisce che:

 “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (è pertanto implicitamente esclusa la partecipazione alle elezioni dei delegati regionali).

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. *Dal quarto scrutinio* è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. *Dal settimo scrutinio* è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.”

**L’art. 84** rimane identico :

“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. “

**L’art. 85** introduce alcuni aggiustamenti riguardanti la fine del settennato presidenziale e la elezione di un nuovo Presidente della Repubblica.

**L’art. 86** invece attribuisce al Presidente della Camera dei deputati il compito di esercitare le funzioni di Presidente della Repubblica quando questi non possa adempierle.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, le elezioni del nuovo Capo dello stato sono indette dal Presidente del Senato.

**L’art. 87** mantiene sostanzialmente invariate le funzioni del Presidente della Repubblica .

**L’art. 88** precisa che il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati (dunque non il Senato) e che non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

**Gli artt. 88 e 89 e 90**, relativi alla controfirma ministeriale, alla irresponsabilità del Capo dello Stato e al giuramento di fedeltà alla repubblica, rimangono invariati.

**Titolo III**

**IL GOVERNO**

***Sezione I***

***Il Consiglio dei Ministri***

Gli articoli che compongono la sezione contengono tre importanti novità.

- **l’art. 94** stabilisce che solo alla Camera dei deputati spetta accordare la fiducia al Governo e eventualmente presentare e votare una mozione di sfiducia;

**- l’art. 97** introduce in Costituzione l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di rendere **trasparenti**, cioè controllabili da chi ne faccia richiesta per qualsiasi ragione, i documenti e dati sui cui essa fonda le sue scelte, soprattutto le scelte di spesa.

Al criterio della trasparenza (che si affianca a quelli già compresi nell’art. 97 di legalità, imparzialità e buon andamento) si ispira l’art. 7 della **legge di riforma della pubblica amministrazione** (l. n.124 del 2015) che delega il Governo a adottare uno o più decreti legislativi che amplino le possibilità, per cittadini e imprese, di accedere alle documentazioni in possesso della Pubblica Amministrazione.

- **l’art. 99** elimina il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel).

 **Titolo IV**

**LA MAGISTRATURA**

Le norme presenti in questo titolo non hanno subito alcuna variazione.

**Titolo V**

**LE REGIONI, LE CITTA’ METROPOLITANE E I COMUNI**

Di notevole rilievo, in questo titolo sono le innovazioni apportate all’art. 114 e all’art. 117. Altri articoli presentano modifiche di più limitato interesse.

**L’art. 114** recita: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Scompare pertanto la menzione delle Provincie che sono destinate a estinguersi.

**L’art. 117** (insolitamente lungo per una norma costituzionale):

**- nel comma 1** ribadisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell’Unione europeae dagli obblighi internazionali;

**- nel comma 2** presenta un accresciuto elenco delle materie nelle quali lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva;

- **il comma 3**, che conteneva le materie di “legislazione concorrente”, viene abrogato, ponendo così fine a molti spunti di controversia tra Stato e Regioni;

- **il comma 4** contiene l’elenco delle materia di competenza legislativa delle Regioni e si chiude precisando che spetta alla Regione la competenza legislativa “*in ogni altra materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato*”;

**- il comma 5** ponendo un limiti all’esteso potere legislativo delle regioni stabilisce che “*Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale*. **“**

**Titolo VI**

**LE GARANZIA COSTITUZIONALI**

In questo titolo le uniche novità di rilievo sono contenute negli artt. 134 e 135. In particolare:

**- Il secondo comma** **dell’art. 134** aggiunge una funzione a quelle di competenza della Corte Costituzionale stabilendo che essa “giudica delle legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

-**Il primo comma dell’art. 135** stabilisce che i cinque giudici della Corte costituzionale, tradizionalmente eletti dal Parlamento riunito in seduta comune, verranno ora eletti nel numero di 3 dalla Camera dei deputati e di 2 dal Senato.